

Codice A1601A

D.D. 7 febbraio 2018, n. 39

Art. 35 l.r. 32/1982 "Raccolta a fini scientifici e didattici". Autorizzazione alla cattura e detenzione di esemplari di anfibi a favore del Dott. Davide Marino.

IL DIRIGENTE

Vista la domanda presentata dal Dott. Davide Marino via pec in data 15 gennaio 2018;

considerato che con tale domanda si richiede l'autorizzazione alla cattura di esemplari di Tritone cretato italiano (*Triturus carnifex*), Rana montana (*Rana temporaria*) e Rana agile (*Rana dalmatina*) in deroga a quanto previsto dall'art. 27 ex l.r. 32/1982, al fine svolgere monitoraggi sulla presenza delle specie menzionate;

considerato inoltre che il progetto ha lo scopo di analizzare le dinamiche di convivenza delle suddette specie in un biotopo della collina morenica di Rivoli e raccogliere dati statistici sulla loro abbondanza e sulla presenza nei diversi periodi delle fasi riproduttive;

visto che nella pratica il progetto prevede un'indagine su un corpo idrico rappresentato da uno stagno naturale relitto sito nel Comune di Rosta;

valutato che i metodi di analisi prevederanno l'indagine dei corpi idrici tramite ricerca diretta con retini e guadini disinfettati dopo ogni uso e la manipolazione degli esemplari catturati tramite l'utilizzo di guanti e che gli esemplari catturati potranno essere trattenuti per un tempo massimo di 2 ore in secchi con materiale umido, misurati e marcati tramite metodo degli elastomeri colorati, per poter conteggiare numericamente le popolazioni e in seguito immediatamente rilasciati alla fine delle operazioni;

considerato infine che la zona interessata dalla ricerca sarà nel Comune di Rosta e che l'attività si svolgerà tra febbraio e aprile negli anni 2018 e 2019;

infine si segnala che le specie Tritone cretato italiano (*Triturus carnifex*) e Rana montana (*Rana temporaria*) sono inserite in allegato II e IV della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e che dunque richiedono un regime speciale di protezione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

visto l'art. 1 della legge n. 150 del 7 febbraio del 1992, così come modificata e integrata dal D.l. n.2 del 12 gennaio del 1993, convertito nella legge n. 59 del 13marzo del 1993;

visto l'art. 35 della legge regionale n. 32 del 2 novembre 1982;

visto il D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

visto il DPR 357/97 e la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE;

determina

1. Di autorizzare ai sensi dell'art. 35 della l.r. 32/1982 il Dott. Davide Marino alla cattura e successivo rilascio delle seguenti specie di anfibi:
 - Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*);
 - Rana montana (*Rana temporaria*);
 - Rana agile (*Rana dalmatina*);
2. di consentire l'attività testè autorizzata nel Comune di Rosta, per un periodo di 2 anni fino al 2019 compreso, in deroga a quanto previsto dall'art. 27 ex l.r. 32/1982;
3. di prendere atto che l'autorizzazione testè rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata a studiare in maniera approfondita la distribuzione e lo status di conservazione delle popolazioni sopra menzionate e la loro convivenza. Sono espressamente escluse dalla presente autorizzazione le specie di cui all'art. 1 della legge 150/1992, così come modificata e integrata dal D.l. n.2 del 12 gennaio del 1993, convertito nella legge n. 59 del 13 marzo del 1993;
4. relativamente all'attività di cattura a fini di ricerca scientifica delle specie Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*) e Rana montana (*Rana temporaria*) inserite in allegato II e IV della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, deve essere fatta richiesta di autorizzazione in deroga al DPR 357/97 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
5. di stabilire che la presente autorizzazione è valida solamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela; nell'eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti;
6. di stabilire che i dati di presenza di tutte le suddette attività di ricerca vengano trasmesse al Settore regionale Biodiversità e Aree naturali e al Centro di referenza regionale "Erpetofauna" presso l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, ai fini di conservazione e monitoraggio delle specie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Dott. *Vincenzo Maria Molinari*